

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

## XVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri ed idrografici. (1512) . . . . .	125	
PRESIDENTE . . . . .	125, 126, 129	
VERONESI, <i>Relatore</i> . . . . .	126, 129	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	126	
GUADALUPI . . . . .	129	
Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'Esercito. (1561) . . . . .	129	
PRESIDENTE . . . . .	129, 130, 131	
CARRA, <i>Relatore</i> . . . . .	129	
GUADALUPI . . . . .	130	
ROMEO . . . . .	130	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	130	
Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa dal comune di residenza. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1632) . . . . .	131	
PRESIDENTE . . . . .	131, 132	
GUADALUPI . . . . .	131	
ROMUALDI . . . . .	132	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	132	
		Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina ». (1696) . . . . . 132
		PRESIDENTE . . . . . 132
		GALLI, <i>Relatore</i> . . . . . 132
		CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . . 132
		GUADALUPI . . . . . 132
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 133
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 9,45.</b>
		ANGELUCCI, <i>Segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		<b>Discussione del disegno di legge: Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici (1512).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1512 concernente: « Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici ».
		Il relatore, onorevole Veronesi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VERONESI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il titolo di questo disegno di legge richiama la materia che era precedentemente regolata da una legge del 1930, concernente la « Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza ».

Con questo disegno di legge, che ha avuto una lunga preparazione ed era già stato presentato nella precedente legislatura, si istituisce una cartografia ufficiale dello Stato che fino ad oggi non esisteva. Gli articoli 1, 2 e 3 ci indicano quali sono gli enti cartografici ufficiali dello Stato, precisandoli anzitutto nei tre classici: Istituto geografico militare, Istituto idrografico della Marina ed Amministrazione del Catasto e servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze. Si è ritenuto opportuno aggiungere a questi tre anche altri due, e precisamente: la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare — per un particolare riguardo alle carte aeronautiche — ed il Servizio geologico per quanto attiene a carte di contenuto geologico.

La produzione di questi cinque istituti assumerà il carattere di documenti ufficiali dello Stato, e saranno carte geografiche, topografiche, orografiche e nautiche.

Nell'articolo 2 si precisa ulteriormente che oltre alle carte ufficiali vi sono documenti ufficiali allegati, connessi alla cartografia ufficiale, relativi alle reti trigonometriche, le reti di livellazione, i dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici che completano le carte stesse. Alla produzione e stampa di questi documenti ufficiali, sono ufficialmente abilitati, oltre ai cinque istituti già citati, la Commissione geodetica italiana e l'Istituto nazionale di geofisica. Inoltre stante la molteplicità degli enti che possono intervenire nella compilazione di questi documenti, è previsto che la Commissione geodetica italiana abbia il compito di coordinamento dei dati.

All'articolo 3, dopo che viene conferita, in forza dei precedenti articoli, ufficialità a determinati istituti e documenti, si riconoscono come ancora validi i dati che risultassero da documenti non prodotti da questi istituti ufficiali allorché fosse carente l'attività di essi. Ciò va osservato con particolare riguardo alle provincie ex austro-ungariche nelle quali il Catasto non ha ancora effettuati i necessari rilievi e per le quali valgono ancora i dati del catasto austro-ungarico.

I successivi articoli, dal 4 al 10, riguardano la disciplina dell'attività che era parzialmente

regolata dalla legge del 1930, e contengono norme meno restrittive della legge sopracitata. La dizione di detti articoli è sufficientemente chiara e mi consente di evitare una illustrazione dettagliata. Naturalmente potrò dare, a richiesta dei colleghi, ulteriori chiarimenti nel corso dell'esame dei singoli articoli, ai quali rimando nel raccomandare, come relatore, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle conclusioni dell'onorevole relatore, e fa presente alla Commissione che, in sostanza, la regolamentazione di tutta l'attività cartografica è necessaria sia per dare un crisma di maggior serietà in un settore che ha profili anche scientifici, sia per conferire ad organi qualificati, quali quelli elencati dal relatore, il riconoscimento ufficiale di organi esclusivi, che possa costituire anche una garanzia per la loro produzione.

Non credo che il problema di cui è cenno nell'articolo 4 — per quanto riguarda determinati diritti erariali — possa impressionare alcuno: sono cose così irrilevanti che mi pare non debbano neppure essere prese in considerazione.

Per quanto concerne poi le riproduzioni, è anche stabilito che esse, quando si tratta di vere e proprie pubblicazioni, debbano essere inviate in copia ai suddetti istituti qualificati, in modo che di esse rimanga traccia, e gli istituti stessi possano accertare se queste pubblicazioni siano o meno rispondenti a tutti quei criteri della cartografia moderna, e soprattutto di indirizzo di studio, che sono determinanti per l'attività dell'Istituto geografico, che rimane poi l'organo direttivo principale per tutte queste attività. È un istituto che molti paesi ci invidiano per la serietà con la quale esso svolge la sua attività; è un istituto al quale si rivolgono gli enti ed i privati che hanno bisogno di rilevazioni; è l'istituto che, come prevede la legge, è autorizzato a rilasciare determinate autorizzazioni per le rilevazioni ad enti o privati che debbano costruire acquedotti, opere di irrigazione ecc. Il Governo, pertanto, confida che la Commissione vorrà approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura avvertendo che, non essendovi os-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1959

servazioni ed emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Sono organi cartografici dello Stato:

- l'Istituto geografico militare;
- l'Istituto idrografico della Marina;
- la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
- il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'Ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'Ente produttore, apposita stampigliatura.

*(È approvato).*

## ART. 2.

Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonché i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.

Sui documenti ufficiali è impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.

Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.

*(È approvato).*

## ART. 3.

Nelle province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purché, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

*(È approvato).*

## ART. 4.

Sono liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscano una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio.

La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati, di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzazione a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento.

Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, nulla è innovato circa la facoltà attribuita ai comuni, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.

*(È approvato).*

## ART. 5.

Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al primo comma dell'articolo 4 di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in libero commercio, è necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Istituto geografico militare.

È comunque vietata l'inserzione nelle carte, piante e piani suddetti dei particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze.

*(È approvato).*

## ART. 6.

I fogli di mappa e le carte catastali che contengono particolari topografici dei quali sono vietate la riproduzione e divulgazione e quelli relativi alle zone dichiarate dal Ministero della difesa di particolare importanza ai

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1959

fini della difesa nazionale non possono essere esposti alla pubblica consultazione.

Le riproduzioni dei suddetti fogli e carte catastali e di estratti dei medesimi possono essere rilasciate a privati solo se redatti dai competenti uffici tecnici erariali e quando riguardino tipi di frazionamento conseguenti a domanda scritta di voltura.

(È approvato).

## ART. 7.

Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo articolo 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo.

Tuttavia, allorché trattisi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzione di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattisi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati.

Ad opera costruita, la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.

(È approvato).

## ART. 8.

I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia.

I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonché i Consorzi autonomi dei porti.

(È approvato).

## ART. 9.

Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, l'autorità militare ha facoltà di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano occorrere ad organismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

(È approvato).

## ART. 10.

È fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente articolo 7 e nel primo e secondo comma del precedente articolo 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.

(È approvato).

## ART. 11.

I rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici ed aerofotogrammetrici saranno regolati da apposita legge.

(È approvato).

## ART. 12.

Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.

(È approvato).

## ART. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 23 luglio 1959 dei quali è consentita la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate alla data predetta e, comunque, non oltre cinque anni dalla data stessa.

GUADALUPI. Desidererei un chiarimento sull'articolo 13. Sembrerebbe che esso instauri il principio in base al quale tutta l'attività cartografica fin qui esistente rimane valida ancora per un periodo di cinque anni. Gradirei in proposito conoscere il pensiero del relatore e dell'onorevole Sottosegretario sull'esatta portata della norma anche perché non mi sembra che la relazione si esprima chiaramente su questo punto.

VERONESI, *Relatore*. La norma riproduce una disposizione analoga della legge del 1930 e si propone di non recare un inutile danno ai privati i quali abbiano già pubblicato delle carte in base alle vecchie norme. Quindi lo *stock* esistente a tutt'oggi può essere venduto per non oltre 5 anni.

GUADALUPI. Debbo rilevare in proposito che esiste una incongruenza se nel momento in cui andiamo a modificare organicamente la legge accettiamo il principio delle ragioni di carattere sociale che ne limitano per cinque anni la totale attuazione. Ad ogni modo sono perfettamente d'accordo, ché altrimenti ne deriverebbe un danno gravissimo per tutta la produzione commerciale, e ringrazio per il chiarimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendovi osservazioni o emendamenti porrò successivamente in votazione.

#### ART. 14.

Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, delle lastre fotografiche, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore.

(È approvato).

#### ART. 15.

È abrogata la legge 2 giugno 1930, n. 1139.

(È approvato).

L'onorevole Guadalupi ha chiesto la parola per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Il mio gruppo è favorevole al disegno di legge di cui abbiamo ora terminato l'esame, pur riscontrando l'eccessivo ritardo con cui, nonostante alcune sollecitazioni e alcune proposte di iniziativa parlamentare (fra le quali desidero ricordare quella del collega Sullo), si è giunti a disci-

plinare in maniera organica e moderna questo settore dell'attività cartografica italiana. Siamo d'accordo perché dalla relazione e dal testo dei 14 articoli si ricava essenzialmente una nuova significazione. La materia era retta da una legge di circa trent'anni fa e il legislatore si ritiene oggi giustamente facilitato dalle esigenze moderne a modificare il criterio dell'assunzione della produzione cartografica. Mentre in tutti questi anni passati la responsabilità cadeva esclusivamente sull'autorità militare, oggi, con la innovazione apportata dall'articolo 3 e successivi, sono interessati ad assumere questa responsabilità anche istituti ed enti controllati da autorità più propriamente civili, dal Dicastero dei lavori pubblici tramite il Consiglio superiore, e dalla Commissione geografica del Consiglio nazionale delle ricerche. Questa nuova organica rivalutazione delle attività topografiche e cartografiche, non essendo più soltanto dell'autorità militare, è garanzia di una nuova politica che anche in Italia si va affermando, tenendo però sempre presenti i limiti di segretezza sulle nostre coste, sui nostri territori, su tutta la nostra geografia peninsulare e insulare. Concordiamo con la relazione anche per quanto riguarda il rilevamento tecnico osservando nuovamente però che la legge sarebbe stata molto più produttiva di eventi migliori se l'avessimo varata prima.

Concludo preannunciando il voto favorevole della mia parte.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'Esercito (1561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1561: « Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'Esercito ».

Il relatore, onorevole Carra, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARRA, *Relatore*. Con questa proposta di legge si tende a modificare l'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e assegni fissi per l'Esercito come era già stato modificato dalla legge 18 aprile 1938, n. 622. In sostanza con questo articolo unico si tratta di estendere anche agli ufficiali in servizio permanente quanto disposto per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento. Scopo di questa proposta di

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1959

legge è di snellire il servizio e perciò è stato predisposto il completo decentramento ai comandi militari territoriali e al comando generale dell'Arma dei carabinieri. Viene fatta eccezione soltanto per gli ufficiali generali per i quali — dato il loro limitato numero — non sussiste la necessità di tale decentramento.

Questo decentramento non si ritiene necessario per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica poiché sono molto meno numerosi. Concludo esprimendo parere favorevole all'approvazione del progetto in esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GUADALUPI.** Sono d'accordo anche per quanto riguarda questo provvedimento. Voglio, però, osservare che continuando a varare disposizioni che non si inquadrano nella riforma generale noi finiamo per fare un vero e proprio mosaico di disposizioni conseguenti e successive, che non danno una organicità alla sistemazione legislativa.

Questo provvedimento, nelle sue finalità, è positivo perché dà la possibilità di superare gli ostacoli burocratici derivanti dalla centralizzazione e di alleviare la grande mole del lavoro affidato alla Corte dei conti. Siamo perciò d'accordo sullo spirito del provvedimento e lo approviamo anche per la speditezza che consente a queste operazioni che sono fondamentali, con la speranza che nella procedura di registrazione gli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti possano far fronte con agilità e celerità a questo lavoro. Ma dobbiamo fare ancora una volta una osservazione. Trattandosi di una modifica ad una legge niente di meno che del 1928, vorremmo pregare il gabinetto del Ministero della difesa — laddove riscontri delle manchevolezze in qualche legge — di proporre organiche modificazioni a tutta la materia e non stralciando soltanto una parte di essa. Non si può continuare a legiferare stralciando provvedimenti da testi unici che, già sappiamo, non rispondono più alle attuali esigenze. Ritengo che questa legge del 1928 debba essere riesaminata alla luce della nuova politica amministrativa dello Stato, alla luce delle nuove prospettive di un effettivo decentramento amministrativo.

Senza ledere il prestigio né del Ministro della difesa, né degli uffici del Gabinetto osservo: è concepibile che il Ministero della difesa, attrezzatissimo dal punto di vista tecnico-burocratico, non debba realizzare questo processo di rinnovamento nella sistemazione legislativa che da anni reclamiamo? Perché non è la prima volta che ci troviamo di fronte

a provvedimenti stralciati variamente, in cui si mortifica l'attività legislativa, la quale invece dovrebbe essere una sistematica organizzazione di settori in base ad un concreto programma legislativo. Occorre provvedere tempestivamente tenendo conto di quelle che sono le esigenze dei Ministeri interessati e della volontà del Parlamento e della Commissione, altrimenti andremo avanti fino alla fine della legislatura con questo sistema, con questa mentalità che purtroppo è diventata un'abitudine; e si verrebbero a sacrificare i principi sui quali si deve basare l'attività della quale, come Commissione in sede legislativa, siamo stati investiti. Ne faccio quindi una questione di stile ed un richiamo a quella che è l'essenza del nostro lavoro.

**ROMEO.** Anche in altre circostanze abbiamo notato questa frammentarietà di provvedimenti. In questa occasione ribadiamo la necessità di un provvedimento organico. Nel caso in esame non siamo riusciti a comprendere, anche se nella relazione scritta è detto, il motivo per il quale lo stesso provvedimento non viene esteso agli ufficiali dell'Aeronautica e della Marina. Si dice nella relazione scritta che analoghe misure di decentramento non si ritengono necessarie per la Marina e per l'Aeronautica essendo gli ufficiali di dette forze armate assai meno numerosi. Tuttavia se si concede una facilitazione agli ufficiali dell'Esercito non vedo perché non si debba estenderla anche a quelli dell'Aeronautica e della Marina.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Sulla questione generale posso affermare che il Governo non perde di vista una sistemazione organica dei provvedimenti sui quali ha una visione, per quanto è possibile, unitaria. Quando, tuttavia, si debbono prendere provvedimenti che riguardano una materia che s'impone con una certa urgenza, è molto meglio predisporre una leggina di settore piuttosto che riordinare tutta la materia, il che richiederebbe troppo tempo.

Qui si tratta di un caso semplice: taluni servizi invece di essere espletati al centro vengano espletati alla periferia per una ragione di snellimento. Qui non è tanto il problema degli stipendi che deve essere risolto, quanto quello delle pensioni. Se noi volessimo fare una riforma organica in questo campo, onorevole Guadalupi, perderemmo troppo tempo e voi sapete, onorevoli colleghi, che i pensionati non possono attendere. Abbiamo rite-

nuto di proporre questo provvedimento per far presto, sempre tenendo presente, però, l'esigenza unitaria. Abbiamo inteso snellire il funzionamento di certi servizi a favore di coloro che debbono percepire la pensione.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Romeo debbo dire che gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica sono in numero così esiguo rispetto a quelli dell'Esercito che l'aggiornamento è più rapido e il funzionamento molto più sollecito. E, come si vede, un problema di relatività. Tanto è vero che noi, quando abbiamo discusso la legge sull'aumento del grado quarto delle varie Forze armate, per i civili dell'Aeronautica non abbiamo istituito un servizio delle pensioni ma un servizio amministrativo che era comprensivo, anche del servizio delle pensioni. Questo per confermare che la posizione dell'Esercito è diversa rispetto a quella delle altre forze armate, naturalmente per quanto riguarda la complessità del lavoro.

Ogni qualvolta si prepara un provvedimento di liquidazione, si crea una fitta corrispondenza con i distretti militari e tutto ciò con grande perdita di tempo. Affidando invece alla periferia queste mansioni che erano concentrate a Roma, si potrà tempestivamente andare incontro a coloro che attendono di riscuotere le pensioni.

**PRESIDENTE.** Il rapporto fra ufficiali dell'Esercito e quelli della Marina e dell'Aeronautica è di circa 1 a 10. Questa è la tesi del Governo.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

« L'articolo 3 del testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi e assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge 18 aprile 1938, n. 622, è sostituito dal seguente:

« *Art. 3.* — L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali è fatta con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'articolo 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti ».

L'onorevole Guadalupi ha chiesto la parola per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

**GUADALUPI.** Sono insoddisfatto delle precisazioni fornite dall'onorevole rappresentante del Governo. Per non ledere il principio che è a base della legge e che apprezzo, dichiaro di astenermi.

**PRESIDENTE.** Trattandosi di articolo unico, e non essendovi osservazioni né emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa dal comune di residenza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1632).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa dal comune di residenza ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato nella seduta del 7 ottobre 1952.

In assenza del relatore, onorevole Corona Giacomo, riferirò io stesso.

Si tratta di una disposizione contenuta nell'articolo 4, lettera b) del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, relativa alla indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali dell'Esercito, indennità che con il disegno di legge in esame si vuol applicare anche alle famiglie degli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica, e del Corpo della Guardia di finanza. La disposizione si applica agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria per determinati servizi in zone diverse da quelle nelle quali risiedono. In fondo si tratta di una logica perequazione, e come relatore propongo l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**GUADALUPI.** Pur essendo d'accordo sulla sostanza del provvedimento dobbiamo rinnovare anche in questa sede le precedenti osservazioni. Si tratta in sostanza di una perequazione che è logico avvenga. Però ci troviamo di fronte ad una vecchia disposizione: possibile che non si debba arrivare a concepire l'esigenza fondamentale di organizzare diversamente la nostra produzione legislativa? Il Ministero della Difesa avrebbe dovuto presentare un disegno di legge in cui fosse prospettata non solo questa opportunità sulla quale siamo d'accordo, ma fosse inquadrato in una posizione moderna tutto il problema. Ad ogni modo ci riserviamo di presentare a

suo tempo un ordine del giorno sull'argomento.

ROMUALDI. Una volta approvato questo disegno di legge, non verranno fuori per caso altre richieste di indennità di tramutamento? Dalle guardie carcerarie, per esempio?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. È impossibile. Per quel Corpo non esiste la posizione ausiliaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alla richiesta del Relatore. Abbiamo unificato, e bisogna unificare in tutti i campi.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che, non essendovi osservazioni od emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

« La disposizione contenuta nell'articolo 4, lettera b), del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, relativo alla indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali dell'Esercito, si applica anche per le famiglie degli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza ».

(È approvato).

#### ART. 2.

« L'onere annuo di lire 16 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato nell'esercizio finanziario 1959-60, per lire 7 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 147 e per lire 8 milioni con i fondi del capitolo n. 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; per lire 1 milione con i fondi del capitolo n. 76 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della fondazione Acropoli Alpina (1696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della fondazione Acropoli Alpina ».

In sostituzione dell'onorevole Gioia, assente, riferirà l'onorevole Galli.

GALLI, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento con il quale viene aumentato il contributo per la « Fondazione Acropoli Alpina » che ha per fine di curare la manutenzione e la custodia della costruzione monumentale previsto dall'articolo primo della legge 5 dicembre 1941 n. 1497, nonché la raccolta e la conservazione delle documentazioni storiche, geografiche ed iconografiche concernenti gli alpini italiani e le loro imprese di guerra.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È una specie di museo.

GALLI, *Relatore*. Infatti è una specie di museo che raccoglie l'attività del Corpo degli alpini.

Il contributo che nel 1941 era di lire 300 mila fu elevato successivamente con la legge 10 febbraio 1953 n. 74 a lire 500 mila. Come è facile comprendere, tenendo presente anche la svalutazione della lira, questo tributo è insufficiente per l'attività della fondazione ed è stato perciò proposto di portarlo a un milione di lire annue. Poiché il disegno di legge prevede la prescritta copertura finanziaria, in quanto questo stanziamento viene reperito diminuendo lo stanziamento del capitolo n. 114 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, propongo ai colleghi l'approvazione di esso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. La cifra stanziata mi sembra troppo modesta. Con essa noi non risolviamo il problema.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta soltanto di sopperire con questa cifra alle spese di manutenzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Il Governo ha osservazioni da fare?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione.



III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1959

## ART. 1.

« Il contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina », con sede in Trento, previsto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 74, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da lire 500.000 a lire 1.000.000 ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Al maggior onere annuo di lire 500.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni; pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1959-60 concernenti spese per i servizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri ed idrografici » (1512):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'Esercito » (1561):

Presenti e votanti . . . . .	35
Astenuti: . . . . .	1
Votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa dal comune di residenza » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1632):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della " Fondazione Acropoli Alpina " » (1696):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albarello, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Carra, Clocchiatti, Corona Giacomo, Dante, D'Arezzo, De Caro, De Meo, Durand de la Penne, Fornale, Franco Raffaele, Galli, Ghislandi, Guadalupi, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Nucci, Pacciardi, Pertini, Pucci Anselmo, Romeo, Romualdi, Sarti Adolfo, Veronesi, Villa Ruggero.

Si è astenuto (per il disegno di legge n. 1561):

Guadalupi.

**La seduta termina alle 11.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI